

## Tesori sommersi. Da salvare

*I fondali marini conservano un ricchissimo patrimonio di reperti di grande interesse storico ed artistico. Difficile ne risulta però molto spesso la tutela e la conservazione. Il professor Fabio Marazzi ci racconta le principali problematiche del settore...*

La legislazione italiana è carente e lacunosa sulle disposizioni da adottare nel recupero di beni culturali sommersi, quali possono essere i resti archeologici ed i relitti. Il Testo Unico (D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) accenna, nell'elenco iniziale, a "beni mobili o immobili che presentano interesse archeologico" ed ai "mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni", ma non entra nel merito dell'ubicazione e dunque non prende in considerazione tutta una serie di problematiche legate appunto alla particolare situazione del bene sommerso, alla sua protezione ed al suo recupero.

A livello internazionale l'attenzione ai beni culturali sommersi ed alla loro conservazione è più estesa, tanto che molti Stati si sono dotati di appositi regolamenti e l'Unesco, il 2 novembre 2001, ha adottato la **Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Sommerso** (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*).

La Convenzione nasce dalla considerazione che i beni sommersi siano parte integrante del patrimonio culturale dell'umanità e rappresentino un importante elemento di storia

per popoli e nazioni. In base a ciò, la loro conservazione è responsabilità precipua di ogni Stato, che deve dunque tutelare il valore educativo del bene, impedirne qualsiasi sfruttamento illecito o dispersione e fissare metodi scientifici di intervento per il recupero. Importante è stata la previsione normativa delle aree sottoposte al controllo della Convenzione e la precisazione degli obblighi e dei diritti di ciascun Stato su ognuna di queste zone.

Sei sono i settori presi in considerazione: le *acque interne*, le *acque territoriali* (a 12 miglia nautiche dalla riva, in cui lo Stato è sovrano e le navi hanno diritto di passaggio), la *zona contigua* (per altre 24 miglia nautiche, dove lo Stato esercita controllo per prevenire infrazioni alle proprie leggi commerciali, fiscali e di immigrazione), la *piattaforma continentale* (dove lo Stato costiero esercita diritti sovrani con lo scopo di esplorare e sfruttare le sue risorse minerali e naturali), la *zona economica esclusiva* (EEZ, a 200 miglia nautiche dalla riva, in cui lo Stato è sovrano sulla massa d'acqua al di sopra della piattaforma continentale) e l'*Area* (letto marino e sottosuolo oltre i limiti di giurisdizione nazionale; l'Area e le sue risorse sono patrimonio comune dell'umanità). Tuttavia il sistema delineato

complessivamente dalla Convenzione non è privo di mancanze e lacune. Si stabilisce, ad esempio, che gli Stati contraenti abbiano diritto sovrano ed esclusivo di regolamentare ed autorizzare qualsiasi attività diretta a beni culturali sommersi nelle acque interne, negli arcipelaghi e nelle acque territoriali (art. 7). Nel caso di recupero di un vascello appartenente ad un altro Stato firmatario, è prevista l'informazione e la collaborazione con quest'ultimo. In questo caso però, poiché il vascello e tutto quanto contiene sarebbe sotto la sovranità dello Stato di appartenenza, la Convenzione si mostra insoddisfacente e si porrà la necessità che i due Stati giungano ad accordi separati per continuare le ricerche. Tutti gli Stati membri hanno la responsabilità di proteggere i beni sommersi nelle zone

economiche esclusive e sulla piattaforma continentale: perciò, di ogni scoperta va informato sia lo Stato di appartenenza del bene rinvenuto, che lo Stato cui appartiene la zona di ritrovamento (art.9). Ogni Stato ha la possibilità di impedire i lavori per prevenire interferenze sulla sua sovranità e deve consultarsi con l'organo di coordinamento degli Stati per la conservazione e la protezione (art. 10).

Nel caso di ritrovamento nella zona definita Area, fuori dai limiti della giurisdizione nazionale, gli Stati devono proteggere il bene ed informare delle scoperte l'*International Seabed Authority*. Purtroppo, le procedure sono molto burocratiche, e il tutto è lasciato alla buona volontà degli Stati ed alla loro effettiva volontà di cooperare.

Va comunque sottolineato che la Convenzione Unesco, malgrado le lacune e i problemi applicativi ed interpretativi, è a tutt'oggi uno dei più completi apparati di leggi in questo campo ed è quindi uno strumento normativo fondamentale per evitare la dispersione di importanti patrimoni culturali. E' rimasto negli annali il caso della nave olandese *Geldermahlsen*, naufragata nel 1752 nel Mar della Cina, il cui intero carico è stato venduto da *Christie's* per circa 10 milioni di dollari nel 1985. Sebbene le autorità olandesi avessero tentato di boicottarne la vendita, non essendoci ancora una legislazione precisa in materia, non poterono nulla, e molti reperti finirono al *British Museum* e dispersi in asta. Più di recente si è verificato il caso dell'*Albion* e dell'*Industan*, navi

mercantili del XIX secolo ritrovate nell'estuario del Tamigi; il carico di entrambe fu conservato senza alcun criterio in magazzini industriali nell'attesa che le leggi si accordassero su chi fosse il legittimo proprietario. Nel 1994, quanto si era potuto salvare, fu svenduto sul mercato antiquario.

**fabio marazzi**

